



Federazione Italiana Sport Equestri

---

## **CORTE FEDERALE DI APPELLO**

ROBERTA LEONI	Presidente
RICCARDO AQUILANTI	Componente Relatore
LINA MUSUMARRA	Componente

## **SENTENZA NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO**

**R.G. 39/15 P.A. 19/15**

**CONTRO**

**ROBERTA FIORAVANTI (TESSERA FISE 7386/F)**

**AVVERSO**

La sentenza del Tribunale Federale del 28.09.2015 pubblicata sul sito federale in data 01.10.2015, nel procedimento n. 19/15, P.A. 19/15, che ha dichiarato la Sig.ra Roberta Fioravanti responsabile dell'illecito disciplinare ascritto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 comma 1, 6 comma 1 lett. d), e) e f), 9 lett. e) R.G., nonché l'art. 10 comma 1 Statuto Federale, applicando alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e della sospensione dell'attività agonistica, nonché di eventuali cariche o incarichi federali o sociali per giorni 15.

## **FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di incolpazione del 24.07.2015, la Procura Federale rinviava a giudizio innanzi il Tribunale Federale la Sig.ra Roberta Fioravanti per le seguenti violazioni disciplinari: violazione dell'art. 1 co. del Regolamento di Giustizia vigente, in combinato disposto con l'art. 10 co. 1 dello Statuto, per non aver adempiuto all'obbligo di carattere economico stabilito dalla normativa federale, ed aver pertanto maturato una morosità per il mancato pagamento della somma per l'iscrizione e la



scuderizzazione in occasione del CIN tenutosi presso il Centro Ippico ASD Playhorse Club Umbria di Alviano (TR) in data 5-8 dicembre 2014.

Il Tribunale Federale, all'udienza del 28.09.2015, tratteneva la causa in decisione e, con contestuale sentenza, dichiarava la Sig.ra Roberta Fioravanti responsabile degli addebiti ascritti con condanna alla sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e della sospensione dell'attività agonistica, nonché di eventuali cariche o incarichi federali o sociali per giorni 15.

Avverso la suddetta decisione la Sig.ra Roberta Fioravanti in data 13.10.2015 depositava reclamo chiedendo in via preliminare, provvedimento di sospensione ex art. 58 R.G. Fise, nel merito – in riforma della reclamata sentenza – mandare assolto l'incolpata; in via subordinata valutato il comportamento dell'esponente, la speciale tenuità del fatto, la sussistenza delle circostanze attenuanti ex art. 9, lett. B) R.G., applicare alla Sig.ra Roberta Fioravanti la sanzione minima del richiamo scritto di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) R.G. o in ogni caso quella ritenuta di giustizia. Allegava allo spiegato reclamo, disposizione di bonifico del 22.05.2015, per importo di € 413,00, beneficiario ASD Playhorse Club Umbria, causale "pagamento concorso 5-8 dicembre 2014".

Con provvedimento del 20.10.15 la Corte Federale di Appello, ritualmente notificato, respingeva l'istanza di sospensione, non ravvisando gravi motivi che avrebbero potuto consentire l'accoglimento dell'istanza, e fissava l'udienza di discussione del procedimento per il giorno 20 novembre 2015 ore 11.00 presso la sede della F.I.S.E. in Roma, Viale Tiziano n. 74 e concedendo termine alla Procura Federale fino al 05.11.15 per deposito di memoria.

All'udienza del 20.11.2015, sentite le parti, la Corte Federale d'Appello tratteneva la causa in decisione ed all'esito della camera di consiglio dava lettura del dispositivo con termine di giorni 10 per il deposito dei motivi



### ***DECISIONE***

Dall'esame della documentazione acquisita risulta chiara la responsabilità dell'incolpata per i fatti ascritti, avendo la stessa chiaramente affermato – sia durante il giudizio di primo grado nonché nel reclamo proposto – che “...risponde al vero che non aveva (la Sig.ra Roberta Fioravanti, n.d.r.) provveduto al pagamento delle iscrizioni dovute per i cavalli sopra descritti...”

Tale corretta affermazione, conferma da una parte, l'addebito mosso e la responsabilità della Sig.ra Roberta Fioravanti e dall'altra il proprio comportamento, unitamente al pagamento delle somme dovute nella pendenza dei giudizi in corso.

Non appaiono tuttavia significative le giustificazioni addotte circa il mancato pagamento delle iscrizioni e della scuderizzazione dei propri cavalli, che non appaiono circostanze esimenti.

L'adita Corte Federale di Appello non può pertanto non ritenere più che corretta in punto di diritto la sentenza reclamata, laddove la stessa – rispetto soltanto all'entità dell'ammenda comminata, in combinato disposto con la sospensione applicata da cariche o incarichi federali o sociali per giorni 15 - appare eccessiva, e ciò anche rispetto all'entità dell'importo complessivo non corrisposto per le ragioni di cui sopra, dalla Sig.ra Roberta Fioravanti.

### ***PQM***

La Corte Federale di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 39/15 resa dal Tribunale Federale in data 28.09.2015, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione così decide:

In parziale riforma della sentenza reclamata, che conferma nella restante parte, disapplicando l'ammenda irrogata di €1.000,00, ordinando la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto dall'appellante.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Motivazione riservata con deposito nei termini di cui al Regolamento di Giustizia FISE.

Manda la Segreteria per ogni ulteriore incombente e per le comunicazioni di rito.

Roma, 20.11.2015

**LA CORTE FEDERALE DI APPELLO**

*f.to* Presidente ROBERTA LEONI

*f.to* Consigliere Relatore RICCARDO AQUILANTI

*f.to* Consigliere LINA MUSUMARRA